Commissione
Reg. (CE) 26/03/2007, n. 498/2007
REGOLAMENTO della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca.
Pubblicata nella G.U.U.E. 10 maggio 2007, n. L 120.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca , in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 (di seguito «regolamento di base») sostituisce i regolamenti n. 1263/1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio per tener conto dei più recenti sviluppi nel settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. È pertanto opportuno stabilire nuove disposizioni di applicazione del regolamento di base.

(2) È necessario adottare modalità di applicazione per la presentazione dei programmi operativi. Al fine di agevolare la stesura dei programmi operativi nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 20 del regolamento di base.

(3) Per quanto riguarda il sostegno alle misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, è opportuno che gli Stati membri indichino nei loro programmi operativi i metodi per il calcolo dei premi.

(4) Occorre specificare le condizioni relative alla possibilità prevista all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base per quanto riguarda il conseguimento della riduzione di potenza del motore da parte di un gruppo di navi.

(5) È opportuno definire alcuni termini utilizzati con speciale riferimento all'acquacoltura e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in modo da garantire una comprensione uniforme degli stessi.

(6) Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti produttivi nell'acquacoltura e agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, è opportuno che gli Stati membri specifichino nei loro programmi operativi i mezzi con cui garantiranno la priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

(7) Con riguardo alle misure veterinarie si devono precisare le condizioni atte ad assicurare il rispetto della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti , nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

(8) Occorre definire le spese ammissibili al sostegno con riguardo alle misure di interesse comune.

(9) È necessario stabilire le condizioni per la selezione delle zone di pesca di cui all'articolo 43 del regolamento di base.

(10) Occorre che i partenariati pubblico-privato sovvenzionati a norma dell'articolo 45 del regolamento di base soddisfino determinate condizioni.

(11) Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, è opportuno rendere trasparenti le procedure per la selezione dei gruppi affinché le strategie di sviluppo locale selezionate ai fini del finanziamento siano appropriate e di grande qualità.

(12) È necessario definire criteri comuni a più misure. In particolare, affinché le operazioni d'investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili.

(13) Allo scopo di garantire un'ampia diffusione a tutte le parti interessate delle informazioni relative alle possibilità di finanziamento nonché a fini di trasparenza, occorre definire, tenendo conto del principio di proporzionalità, il contenuto minimo delle misure informative necessarie per rendere note ai potenziali beneficiari le opportunità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri tramite il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP»), incluso l'obbligo di pubblicare le procedure che un potenziale beneficiario deve seguire per presentare una domanda di finanziamento e i criteri di selezione che verranno applicati.

(14) Per migliorare la trasparenza in relazione all'intervento del FEP è opportuno che l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico assegnato alle operazioni siano pubblicati ogni anno dagli Stati membri per via elettronica o in altre forme. Rendendo queste informazioni accessibili al pubblico si mira a rafforzare la trasparenza dell'azione comunitaria nel settore dello sviluppo della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne, a promuovere una solida gestione finanziaria dei fondi pubblici utilizzati, in particolare a migliorare il controllo del denaro pubblico impiegato, e infine a evitare distorsioni della concorrenza fra i beneficiari delle misure del FEP. Considerata l'importanza fondamentale degli obiettivi perseguiti, è giustificato prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del requisito di protezione dei dati personali, in quanto tale pubblicazione non va oltre quanto è doveroso in una società democratica e necessario per la prevenzione delle irregolarità.

(15) Al fine di assicurare una migliore attuazione delle misure di informazione e di consentire uno scambio di informazioni più proficuo fra gli Stati membri e la Commissione sulle strategie di informazione e pubblicità e i relativi risultati, occorre designare referenti responsabili delle misure di informazione e pubblicità.

(16) Sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2000-2006 è necessario precisare le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono soddisfare per beneficiare del finanziamento nell'ambito di un programma operativo.

(17) Considerato l'articolo 59 del regolamento di base e alla luce dell'esperienza acquisita è necessario determinare gli obblighi delle autorità di gestione con riguardo ai beneficiari nella fase preliminare alla selezione e all'approvazione delle operazioni da finanziare, con riguardo agli aspetti su cui devono vertere le verifiche delle spese dichiarate dal beneficiario, comprese le verifiche amministrative delle domande di rimborso, e le verifiche sul posto di singole operazioni e con riguardo alle condizioni da rispettare quando le verifiche sul posto sono effettuate sulla base di un campione.

(18) È inoltre necessario precisare in modo dettagliato le informazioni che devono figurare nei documenti contabili delle operazioni e le informazioni da conservare quali dati relativi all'attuazione che le autorità di gestione devono registrare, conservare e presentare alla Commissione, qualora essa ne faccia richiesta.

(19) Per consentire una verifica appropriata delle spese effettuate nell'ambito dei programmi operativi è necessario definire i criteri cui una pista di controllo deve attenersi per essere considerata adeguata.

(20) La verifica delle operazioni è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per assicurare che tali verifiche contabili siano di portata e di efficacia adeguate e che siano condotte secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire le condizioni che esse devono soddisfare.

(21) Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da controllare, l'esperienza ha dimostrato che occorre definire le norme che l'autorità di audit deve rispettare nel definire o approvare il metodo di campionamento, compresi alcuni criteri tecnici da applicare nel caso di un campione statistico casuale e i fattori di cui tener conto per un campione supplementare.

(22) Allo scopo di semplificare e armonizzare le norme relative all'elaborazione e alla presentazione della strategia di audit, della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l'autorità di audit è responsabile a norma dell'articolo 61 del regolamento di base, è necessario stabilire norme dettagliate sul contenuto di questi documenti e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui essi si fondano.

(23) Per assicurare un'efficace applicazione dell'articolo 87 del regolamento di base con riguardo alla disponibilità dei documenti e al diritto della Corte dei conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, l'autorità di gestione deve garantire che le informazioni concernenti l'identità e l'ubicazione degli organismi presso cui sono conservati i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti siano forniti tempestivamente a un elenco minimo di persone e organismi. Allo stesso scopo è necessario determinare quali supporti possono essere considerati comunemente accettati al fine di conservare detti documenti. È pertanto opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure atte a garantire la conformità dei documenti conservati con gli originali, ove pertinente, e la loro affidabilità a fini di audit.

(24) Per armonizzare le norme di certificazione delle spese e di redazione delle domande di pagamento occorre precisare il contenuto di tali certificazioni e di tali domande nonché la natura e la qualità delle informazioni su cui esse si basano. A norma dell'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, occorre definire le procedure dettagliate per tenere la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione e per informare di conseguenza la Commissione.

(25) L'articolo 71 del regolamento di base prevede che, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione del programma operativo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e una relazione che espone i risultati di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con le disposizioni di detto regolamento in materia di sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti costituiscono alcuni degli elementi principali su cui la Commissione si basa, nell'ambito della gestione concorrente del bilancio comunitario, per accertarsi che il contributo finanziario di cui trattasi sia utilizzato dagli

Stati membri conformemente alle norme e ai principi applicabili necessari per proteggere gli interessi finanziari della Comunità, è necessario precisare le informazioni che tali documenti devono contenere e la base per la valutazione e il parere.

(26) A norma dell'articolo 57 del regolamento di base, le misure di audit devono essere proporzionate all'importo totale della spesa pubblica destinato al programma operativo in questione. Ove la spesa pubblica assegnata al programma operativo sia limitata, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ricorrere maggiormente agli organismi e alle norme nazionali per lo svolgimento di alcune funzioni correlate alle modalità di controllo e di audit e che la Commissione specifichi pertanto quali sono le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi che possono essere eseguiti secondo le norme nazionali e dagli organismi nazionali. In tale contesto occorre inoltre che la Commissione differenzi i mezzi con cui gli Stati membri devono svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica dei sistemi di gestione di controllo e stabilisca le condizioni alle quali essa possa limitare i propri audit e basarsi sulle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

(27) Nell'ambito dei loro obblighi in materia di gestione e di controllo spetta agli Stati membri notificare e sorvegliare le irregolarità. Disposizioni dettagliate in merito al rispetto di tale obbligo sono fissate nel regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore. A fini di chiarezza e semplificazione è necessario inserire tali disposizioni nel presente regolamento.

(28) Occorre prevedere che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie qualora essa chieda a uno Stato membro di avviare o portare avanti azioni giudiziarie al fine di recuperare importi indebitamente versati a seguito di un'irregolarità e che riceva le informazioni che le consentano di decidere in merito all'imputazione della perdita dovuta a importi irrecuperabili ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base. Si devono inoltre prevedere contatti periodici fra la Commissione e gli Stati membri concernenti le irregolarità, l'utilizzo delle informazioni fornite per l'effettuazione di analisi dei rischi e la redazione di relazioni nonché la trasmissione di informazioni ai comitati competenti.

(29) Allo scopo di limitare l'onere amministrativo imposto dal sistema di comunicazione mantenendo al tempo stesso il necessario livello di informazione, non deve sussistere per gli Stati membri l'obbligo di riferire irregolarità relative a importi inferiori a una determinata soglia, fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, tranne qualora la Commissione lo richieda espressamente.

(30) Il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari consente una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell'efficienza e della trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente questi vantaggi, senza compromettere la sicurezza degli scambi, è opportuno realizzare un sistema informatico comune e stabilire l'elenco dei documenti di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. Occorre pertanto precisare il formato che ciascun documento deve avere e fornire una descrizione dettagliata delle informazioni che tali documenti devono contenere. Per gli stessi motivi è '6Eecessario precisare le modalità di funzionamento di tale sistema informatico con riguardo all'individuazione della parte responsabile del carico dei documenti e degli eventuali aggiornamenti.

(31) Alla luce della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche , e in considerazione del livello di sicurezza e di riservatezza richiesto per la gestione finanziaria dell'intervento del FEP, delle

conoscenze più avanzate e dell' analisi dei costi e benefici, è necessario prevedere l'utilizzo della firma elettronica.

(32) Per assicurare il rapido sviluppo e il funzionamento adeguato del sistema informatico comune, è opportuno che il costo della sua elaborazione sia a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base e che i costi dell'interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali siano ammissibili a un contributo finanziario del FEP ai sensi dell'articolo 46 di detto regolamento.

(33) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati , è necessario prevedere, con riguardo alle misure di informazione e pubblicità e al lavoro di audit di cui al presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri impediscano qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali e precisare a quali fini la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(34) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura , il regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura , e il regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.

(35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: